

ALLEGAZIONE ISTORIOCANONICA

P E R

La Chiesa Collegiata di Mola
di Bari.

DEGNISSIMO COMMESSARIO

L' Illustre Marchese Patrizi.



(As) Criteni

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN

IS UNCLASSIFIED

DATE 11-01-2010 BY 60322

REASON

DECLASSIFICATION AUTHORITY

1. 48 CFR 1.101-2.1



J. M. J.

Nella Città di Mola di Bari vi è una Chiesa sotto il titolo di S. Nicola, che d'antichi tempi è stata chiamata, e riputata, siccome anche adesso comunemente chiamasi, Chiesa Matrice Collegiata: vi sono venti-quattro Canonici, con due Primicerj, e vi è l'Arciprete Curato. Vi sono quarantotto Preti semplici, e tutti costoro formano il Capitolo, e Clero di detta Chiesa. Circa il suffragio per gl'atti Capitolari relativamente al governo di detta Chiesa, lo godono non meno i Canonici, che i Preti semplici, e ciò da tempo antico, ed immemorabile. Ma siccome circa il dritto del suffragio tra gl'uni, e gl'altri vi concorre una perfetta uguaglianza, così per l'opposto una somma disuguaglianza nella partecipazione delle rendite di detta Chiesa. Imperciocchè tanto i frutti della massa comune, che dei Pij legati, si ripartiscono ugualmente tra i Canonici suddetti, a cui sono addossati tutti i pesi di detta Chiesa; e i Preti semplici all'opposto soltanto partecipano delle distribuzioni quotidiane, cioè de' lucri di Stola, che sono avventizj, e si danno a coloro, che intervengono colla loro vera assistenza nelle ecclesiastiche funzioni. I Canonicati non si provengono in forza di titolo collativo, ma solo per anzianità, o sia dritto di subingresso *ipso jure* nel luogo vacante, a riserva della Arcipretura, di cui s'hanno due esempj di esser stata provveduta dalla Curia Romana, mancano gl'altri esempj dalla vetustà de' tempi involatici. Questa è la forma, e l'indole della Chiesa suddetta, che si rileva da uno statuto della medesima fatto tra i Preti, che vivevano in quell'età, e la cui osservanza inalterata è venuta fino a noi.

Ma circa una sì fatta osservanza si è suscitato uno strepitoso, ed ostinato litigio tra li Preti, ed i Canonici suddetti, pretendendo i Preti abusiva, e ripugnante alla giustizia, e alla ragione Canonica l'osservanza del detto statuto, sù l'appoggio seguente così ragionando. La Chiesa Collegiata è quella, che è composta da un numero di Canonici, e di altre dignità, i quali Canonici per esser tali, debbono avere la loro prebenda Canonica, mediante l'istituzione del titolo collativo, altrimenti saranno Canonici di solo nome; ma li canonicati sud-

A

det.

detti acquistandosi per solo titolo d'anzianità, e di qualità Civica, persuadono che la suddetta Chiesa sia una Chiesa recettizia soltanto, e non Collegiata.

Da ciò poi ne deducono la nullità dello statuto anzidetto, giacchè lo statuto non può farsi, se non che da un corpo morale, che abbia il dritto di vero Collegio, altrimenti lo statuto obbligherà soltanto le persone di coloro, che lo fecero, e non i diloro successori. Sicchè stante la nullità di detto statuto, conchiudono i preti semplici, che tutte le rendite ugualmente debbono tra loro, ed i Canonici distribuirsi, e dividerli, e concludono altresì, che non possa meritarsi la pretesione di essi Canonici, di privare del consueto suffragio i Preti semplici non ostante l'antica, e non interrotta costumanza, la quale si vuol dai Canonici come un atto facoltativo, che ogni, e qualsivoglia prescrizione abborrisce, e contraddice, giacchè tutto ciò è relativo al vero Collegio de' Canonici, non all'abbativo, il quale reputandosi per una comunità, e sia congregazione semplice, tutti gl'individui, che la compongono, debbono avere il voto, ed il suffragio per tutte quelle cose, che la riguardano.

Questi sono i dubbj non leggieri, ma sussistenti, che formano lo stato della presente controversia. Io ad oggetto di sciogliere i medesimi, mi sono avveduto della dotta relazione, che ne fece il venerato Signor Commessario nella Real Camera, allorchè fu parlata, e discussa la contesa, di essermi necessario varie cognizioni, alle quali per l'opposto non è giunto fino adesso il mio scarso, e debole intendimento. Le cognizioni sono la Storia Ecclesiastica dei mezzani tempi, nell'oscurità della quale è involta una sì fatta controversia, cioè a dire l'intelligenza della origine, e del progresso delle Chiese Collegiate insignite delle varie diloro specie, e la scienza altresì della Storia circa le Chiese recettizie, che a quelle sono opposte, come pure le loro divisioni, e la cognizione delle Chiese Cattedrali, al di cui esempio sono state adottate, ed introdotte le Chiese Collegiate; e finalmente l'intelligenza dell'origine de' Canonici, e dei loro requisiti, giacchè senza i medesimi essere non vi possono le Chiese Collegiate. Io nell'esame, che ho fatto di tutto ciò nel dritto Canonico dei mezzani tempi, mi son avveduto, che colla piena scienza dell'antichità Ecclesiastica richiamata dalla Chiesa primitiva, non possa taluno, esser un buon Canonista, giacchè nell'uso pratico del foro è necessaria la scienza del dritto Canonico introdotto dalle Decretali, le quali perchè poggiate sopra profonda politica, per bene inten-

tendersi vi abbisogna un serio, e profondo studio, per poter capire la genuina, e vera dilorò intelligenza. Premesse intanto tutte queste cose per un saggio anticipato alle cose, che debbo trattare, ed esaminare, vengo prima alla narrativa del fatto.

C A P. I.

Con cui si espongono i fatti della Controversia.

A' 28. Giugno dell' anno 1788. i Canonici della Chiesa di Mola di Bari supplicarono la Maestà del Sovrano di riparare i disordini, che accadevano nel governo della Chiesa medesima, poicchè i Preti semplici avevano il voto negli atti Capitolari, non altrimenti che i Canonici; ed essendo questi nel numero di 24., e quelli all' opposto nel numero di 48. sempre in ogni congresso circa la risoluzione degli affari avveniva, che il suffragio de' Preti semplici riportasse l' inclusiva, e all' incontro quello de' Canonici l' esclusiva, che ciò era la cagione di varj inconvenienti; e pregiudizj, per la medela dei quali era necessario, che il voto fusse de' soli Canonici, come quelli che hanno il dritto di componere il Capitolo, o sia il Collegio, senza tenerli conto della contraria costumanza, come quella, che essendo relativa a una volontaria, e facoltativa tolleranza, e connivenza dei Canonici medesimi, non poteva perciò indurre prescrizione.

Umiliarono anche al Sovrano le dilorò preci i Preti semplici, e tali suppliche furono dalla Maestà Sua alla Real Camera rimesse, per poter la medesima adoperare i mezzi propri, ed opportuni per la giustizia, e per il buon governo della Chiesa surriferita. Intanto essa Real Camera, per poter tutto ciò risolvere, stimò di commettere ad un Regio Ministro un esatto informo circa la controversia suddetta. Il primo che lo disimpegnò, fu l' Uditor Berardi, e l' altro poi l' Uditor Carratelli; ma le relazioni d' ambidue furono diverse totalmente, giacchè quella di Berardi fu contraria ai Canonici, ed all' incontro in dilor favore quella di Carratelli. Io stimò inutile di riferire il dilor esame testimoniale, perchè di questo poco, o per dir meglio, conto veruno non ne ha il Magistrato, come quello, che si crede procurato a piacere de' contendenti. Ma oltre detto esame

me i medesimi stimarono fare una diligente perquisizione nell' Archivio di detta Chiesa, per rinvenire quelle scritture, le quali potessero mettere in chiaro la giustizia dei Collitiganti, e queste sono quelle scritture, che si leggono presentate negli atti, e da cui io ho rilevato, e dedotto l' intiero fatto relativo alla presente controversia. Tra le scritture, la principale ella è la conclusione del 1613., la quale è il cardine della conte-
sta, presentata nel primo volume fol. 44. colla seguente Epi-
grafe.

Il modo s' b' da osservare dagli Reverendi Prebendati Sacerdoti, e tra il numero, per il quieto vivere fatto da noi sottoscritti Deputati in virtù della Conclusione, e potestà dataci sotto li 13. di Novembre 1613. confermata dalli sottoscritti Reverendi sono l' infrascritti.

1. In primo luogo che li prebendati abbiano a servire le loro ebdomade in Coro, in dir l' officio, cantare l' uffiziature annuali, e dal detta Coro non partirsi, se prima non si finiranno detti officj, ed officature, con tirarsi il punto conforme al solito, il quale punto si avrà da pagare mese per mese al Procuratore di detto Reverendo Capitolo, o in fine anni &c.

Tralascio di dire il contenuto di detta conclusione, giacchè non si controverte, avverisco soltanto, che nel principio ella addita l' anno del 1613. 13. Novembre. Ma sul fine poi porta la data dei 20. Giugno 1614. (1).

Ma debbo avvertire, che tale conclusione si vede preceduta da altra conclusione, o sia da un esposto della data dei 13. Ottobre del 1613. (2), da cui perchè molto lume può ricevere la conclusione predetta dei 13. Novembre dell' istesso anno 1613. perciò stimo necessario riferire ciò che siegue.

Nella suddetta Conclusione si premettono alcune cose, che dovevano servir per norma dello Statuto fatto a 14. Novembre del detto anno 1613., l' epigrafe è la seguente *Mota &c. Congregatis infrascriptis Reverendis Sacerdotibus, Diaconis, & Subdiaconis de Gremio Reverendi Cleri, & Capituli Ecclesie Divi Nicolai Majoris dista Terræ per infrascriptum actum faciendum ad laudem, & gloriam semper omnipotentis Dei, & commune commodum, & beneficium ejusdem Cleri, & Capituli.* Le quali parole ho trascritte, perchè prima del detto Statuto,

(1) Fol. 48. lit. A. dist. Proc.

(2) Fol. 68. Proc. 4. volum.

to, ci avvertiscono essere stata detta Chiesa Collegiata; giacchè la nomenclatura di Chiesa Maggiore, di Capitolo, e Clero ce ne fa una piena prova: ne induce almeno una verisimile prefunzione.

Seguita a dirsi in detto esposto così: *D. Gio: Battista S. Croce fa intendere alle Signorie Vostre, come il quond. Illustriss. e Reverendiss. Signor Arcivescovo Caracciolo avendoli costato, che l'entrate di questo Reverendo Capitolo erano assai tenui, ed il numero dei Sacerdoti da giorno in giorno andava crescendo, dalchè non avrebbe potuto sperare il culto divino per l'avvenire in questa Maggiore Chiesa, e per la povertà in che si trovava, assenti che tutti li beni di detto Reverendo Capitolo si fossero distribuiti in parti venticinque assegnate già, e prefissate in persona di tanti Reverendi Sacerdoti giusta la conclusione, e distribuzione fatta (come fanno) e l'assenso del detto olim Signor Arcivescovo impetrato.*

Queste parole sono notabili come quelle, che comprovano la validità di detto Statuto per l'assenso precedente del Vescovo, per la giusta causa per cui si è fatto, e per non aver recato pregiudizio veruno a chielesia, giacchè la divisione si fece ugualmente tra tutti coloro, che allora componevano il suddetto Capitolo, e Clero.

Ne debbo omettere le parole che sieguono dopo la divisione delle suddette prebende così: *con qualche segno di distinzione dell'uni, e l'altri di Almozio, o Cappuccio, come si osserva in alcune Chiese del Regno, & signanter in questa nostra Provincia della Terra di Corato, giacchè adesso non si fa torto a persona veruna, attesachè tanto sono i Sacerdoti, quanto sono nelle parti prefisse, e sebbene vi sono altri al Sacerdozio ordinati, e di prossima ordinandi, perciò secondo l'antico Statuto di questo Reverendo Capitolo, e continuamente osservato, non si reputino per tali in quanto alle parti predette, se prima non venisse alcuno di noi a mancare, e che questi che sono, e faranno ultra numerum abbiano ad entrare gradatim in detto numero, quando da quella mancherà alcuno per morte, in modo che li più innanzi al servizio abbiano ad entrare al detto numero, e sgabella, quando vacheranno per morte de' predecessori Sacerdoti, siccome è stato antichissimo costume, e solito d'esso Reverendo Capitolo osservato, sino al presente giorno (1).*

Le suddette parole, replico a dire, sono notabili, imperciocchè c'è
A 3 addi-

(1) Fol. 68. a r. lit. B. e 69. dist. Proc. 4. Vol. 3

additano, che da antichi, e vetusti tempi la surriferita Chiesa era stata numerata, e Collegiata, non essendo altro la Chiesa Collegiata se non che quella, che ha un certo numero di persone distinte nella partecipazione delle rendite della Chiesa medesima, e distinte altresì dagli altri Preti semplici. Che se si pretendesse il contrario circa l' antichità suddetta, molto bene potrebbe dirsi, che con tale Statuto siasi fatta detta Chiesa Collegiata, giacchè si ravvisa, che l' Arcivescovo di Bari, nella di cui Diocesi è Mola di Bari, l'abbia eretta coll'accennato assenso, e rescritta Chiesa Collegiata. Nè mi si potrà replicare, che ciò era peculiare, e dritto privativo della Curia Romana, imperciocchè sino al 1626. hanno esercitato un sì fatto dritto i soli Vescovi, e dal suddetto tempo poi in avanti hanno incominciato a poco a poco i Pontefici ad arregarcelo, come dimostrerò nel suo proprio luogo nel progresso di questa Scrittura.

Ma giacchè nella narrativa dei fatti è caduto l' esame, se siavi rastro della Collegialità di detta Chiesa prima dell' anzidetto Statuto del 1614., perciò è opportuno, che io esponga quel tanto, che dalle scritture presentate si può raccogliere. Dalla relazione fatta dal Vicario Capitolare di Bari, presentata nel secondo volume (1) si desume, che in forza di bolla nell' anno 1582. l' Arcipretura di detta Chiesa si fusse dal Sommo Pontefice al fu D. Angelo de Amicis conferita. Da un' altra visita posimente si rileva nel 1671. detta Arcipretura conferita dal Sommo Pontefice. Queste due provviste di detta Arcipretura ci inducono a credere, che detta Chiesa fusse stata Collegiata, e che tale Arcipretura non fusse stata una Dignità ventosa. Nè si può opporre, che la Dataria Romana avesse fatto la provvista di detta Arcipretura, non come la prima Dignità di Chiesa Collegiata, ma come altrettante provviste, che ha fatto anche di dignità ventose, e di mere temporalità, credute benefici Ecclesiastici. Imperciocchè nel dubbio si dee presumere piuttosto per la validità dell' atto, che per la sua nullità: ne debbo omettere quel tanto fu esaminato nella provvista del Canonico, fatta da Roma in persona di Nicola Naccarello nell' anno 1632., che fu impugnata sul motivo, che detti Canonici non avevano le lor prebende erette in titolo collativo, come benefici Ecclesiastici; onde è verisimile, che si sarebbe fatta l' istessa
oppo-

(1) Fol. 7. ad 8.

opposizione circa la suddetta provista della Arcipretura. Anzi rilevavasi con verisimilitudine, che nella allegazione fatta per tale causa, che la sola Arcipretura, come prima Dignità di detta Chiesa Collegiata, da Roma si conferisse, lo che pare, che additino le parole dell'allegazione (1). Ma come andar minutamente ricercando gli antichi Statuti di detta Chiesa, quando gl'istessi Preti semplici affermano la lor mancanza (2)? Premessi intanto tali fatti, ritorno nuovamente alla suddetta Conclusione, o sia Statuto del 1613. per dimostrare la di lui non interrotta osservanza sino a' nostri tempi, la quale per il passaggio quasi di due secoli ha potuto indurre, ed ha in effetti indotto una prescrizione, giacchè è massima ricevuta nel dritto Canonico, che per lo spazio di 40. anni colli necessari requisiti possa prescrivarsi lo stato della Chiesa.

La suddetta Chiesa con giudizio di jattanza comparve nella Romana Curia, e dopo avere esposto lo stato della sua Collegialità a tenore del suddetto Statuto, asserì, che nel possesso di tale Statuto veniva dai Preti semplici turbata, siccome ne domandò l'osservanza da Paolo V. che allora era Sommo Pontefice. Egli delegò detta Causa all'Arcivescovo di Bari, che era in quel tempo Monsignor Gesualdi, e chi in forza di tal commissione citò i Contraddittori, loro se inculcare le contumacia, ed essendosi esaminata la suddetta Conclusione, a' 7. Maggio del 1614. ne ordinò l'osservanza (3), e sono notabili le parole, *Et aliis interesse putantibus non comparentibus fore perpetuum silentium imponendum, prout imponimus*. Questo decreto certamente quantunque proferito sul possessorio, *Et in contumaciam*, non è però che non somministri ragione per un titolo di prescrizione.

La suddetta osservanza si rileva ancora da tempi a noi più vicini, per un monitorio circa il possesso della stessa Collegiata, spedito da Roma nel 1753., e munito di *Regio exequatur* (4). Sta anche presentato negl'atti un certificato dell'Archivario di detta Chiesa, che nel 1669. fu attitata la causa in questa Reverenda Nunziatura, per la denuncia fatta alla sopradetta Chiesa circa la surriferita Collegialità senza l'assenso Apostolico, e che inteso il Filco, e gl'altri

(1) Fol. 74. a r. Proc. 4. vol. loco signato lit. C.

(2) Fol. 28. lit. A. proc. primi vol.

(3) Fol. 51. a ter. Proc. 2. Vol. lit. B. & fol. 51. loco signato.

(4) Fol. 53. Proc. primi Vol.

interessati , su decretata l' osservanza di detto Statuto fol. 56. 2. Vol. Dalla stessa scrittura si rileva ancora l' osservanza non interrotta di detto Statuto. Io dalla lettura de' Processi non ho potuto altri fatti rilevare; onde do fine alla esposizione del fatto , e da questo passo al dritto , che mi lusingo di assistere al mio Cliente ,

C A P. II.

*Con cui si ragiona dell' Origine , e del
progresso delle Chiese Cattedrali, e
Collegiate, come pure de' Cano-
nici, che compongono, e for-
mano le Chiese suddette.*

IO già sono nel punto di esaminare li meriti della presente contestazione, cioè se la suddetta Chiesa di Mola di Bari debbasi credere, e riputare per una Chiesa Collegiata , e se nel caso , che con evidenza non si possa per tale dimostrare, stante la mancanza della sua erezione, di cui per verità non si ravvisa il titolo , se abbia ella quelli necessarij requisiti, che nel dubbio , in cui siamo, possano farla presumere per Collegiata , come io pretendo .

Molto bene mi avveggo , che queste cose abbiano bisogno , per potersi bene intendere, e spiegare, d' un doto criterio (di cui peraltro sfornito mi riconosco), e della Storia Ecclesiastica non meno dei mezzani tempi, che degli antichi, affinchè colla intelligenza de' primi se ne additi la dilaoro origine , e con quella de' secondi se ne scuopra, e ravvisi la mutazione, che se n'è fatta per le umane vicende, ed i varj costumi degl' uomini, per cui il Governo , e le leggi circa il ben vivere , tutto giorno si cambiano. Mi scusi adunque il paziente Lettore, se nella composizione di questa mia Scrittura , che tutta è relativa per il merito della controversia al dritto delle Decretali , io adoperi qualche breve saggio della più rimota antichità Ecclesiastica ; imperciocchè tutto ciò mi apre un dritto sentiero, per ben spiegare i dubbj, che occorrono in questa controversia .

La parola *Ecclesia* , che è Greca, tradotta nella latina favella , altro

tro non significa, che convocazione, unione di taluni in certo luogo, la quale unione è stata poi adottata per significare il luogo materiale, in cui ella praticavasi. Quindi Tertulliano così definì la Chiesa, *est Plebs cum suo Episcopo condunata*. Questa unione non aveva altro oggetto, se non che la pratica della Sacra Liturgia, la recitazione delle preci, la professione della fede Cristiana, e la dottrina de' suoi precetti predicata dal Vescovo, inculcandone il medesimo la dovuta osservanza. E siccome la Chiesa Cristiana nacque nel seno dell' antica, cioè nella Sinagoga; perciò gli Apostoli, ed i primi Fedeli prima della dispersione, si univano, o nel Tempio, o nelle Sinagoghe per le pubbliche preci, o all' opposto per le private nelle proprie case, e propriamente nella parte delle medesime la più nascosta, e separata, che si chiamava Cenacolo.

Ma seguita la dispersione, e venuta contro i Fedeli la persecuzione, si univano in quelli luoghi, ne' quali si potevano riparare dalle persecuzioni, ed il più delle volte quando ne avessero potuto avere l' occasione, si univano nei monumenti, o siano le memorie de' Martiri, tanto per essere partecipi de' loro meriti, che per notare, ed avvertire la comunione, che intercede tra la Chiesa Militare, e Trionfante. Nel martirio di S. Policarpo rapporta Eusebio nella Storia Ecclesiastica, che i persecutori bagnarono le dilui ceneri nel mare, e nascosero colla più esatta diligenza le dilui Reliquie, affinchè i Cristiani lasciato il culto de' Dei, non adottassero il culto de' defonti; ma così fu loro risposto. *Nos nec Christum unquam relinquere, nec alium quempiam adorare posse. Nam hunc tamquam Filium Dei adoramus, Martyres vero tamquam Discipulos & imitatores Domini diligimus, quorum, & nos consortes fieri optamus*. Le preci poi, che i Fedeli facevano sulle memorie de' Martiri, il culto, che loro prestavano, e le diverse sue specie dottamente han trattate il Debrande *de precibus veterum, & Christianorum*, e Saggittario *de Martyrum natalitiis*. Ma in quei primi tempi della persecuzione si praticavano dette preci su le memorie de' Martiri, nè ancora erasi introdotta la pratica di erigere Chiese su li monumenti delle lor memorie. Sarebbe estraneo della materia l' esaminar quì la disputa tra gl' Eruditi, se in tempo dell' Imperator Diocleziano esistessero Chiese, o no in Roma, o nelle Provincie, può il curioso Lettore leggerlo presso Bingamo, che tratta ciò diffusamente.

Ma data la pace alla Chiesa dall' Imperator Costantino, chi abbracciò la Religione Cristiana, incominciò egli medesimo a comandare la fabbrica delle Chiese, e le prime erette furono nell'

nell' Oriente , le quali esso Costantino dopo la loro erezione volle , che consacrate venissero dai Vescovi , che erano stati poco innanzi nel Concilio di Tiro . Ne furono poi dal medesimo fatte edificare altre , e soprattutto in Costantinopoli fu fondata la Chiesa di S. Sofia chiamata *Martyrium* , di cui tra poco spiegherò il significato , la quale poi dopo anni 33. fu dal dilui figlio Costantino compiuta , e perfezionata . Tutte le altre Chiese , che furono per l' avvenire erette , seguitarono la forma delle prime , che non occorre di spiegarla , come aliena che ella è dall' oggetto di questa scrittura . Fu poi introdotta la multiplicità delle Chiese per l' editto degl' Imperatori Cristiani , che i tempj dei Gentili fossero in altrettante Chiese convertiti , quandocchè nella conversione di Costantino , e dopo della medesima o si sotterravano , o dovevano star chiusi per esser stato vietato il culto Paganico ; ma dopo , replico a dire , fu comandato , che in altrettante Chiese si convertissero , il che propriamente avvenne sotto l' Impero di Teodosio il Vecchio .

Ciò promesso vengo da più vicino al mio assunto . Quantunque già fossero da pertutto erette le Chiese , le medesime però non erano se non che nella Città , cioè in ogni Città una sola Chiesa erigevasi , per notarsi l' unità tra i fedeli col Vescovo , la quale unità volle spiegare Tertulliano colle parole seguenti : *Unus Deus , unus Episcopus , una Ecclesia , unum Altare , unum sacrificium in honorem Ecclesiae , quo salvo , salva pars Ecclesiae est* . Colle quali volle avvertire , che il Cardine della Chiesa era l' unità madre della Carità .

Ma è conveniente , che io dica un motto de' luoghi , ove incominciò l' erezione delle Chiese . Ella fu nel luogo delle memorie de' Martiri , e da ciò sotto il nome di Martirio , di confessione , di memoria , s' intendeva la Chiesa in detto luogo fabbricata , come lo avvertì il dotto Valesio sulla Storia Ecclesiastica d' Eusebio con queste parole : *Latini loco Martyrii pro ejusdem Ecclesia , utuntur memoria Martyrum* . S. Agostino volle lo stesso significare con queste parole nel suo dotto trattato *de Civitate Dei lib. XXII. C. X. Nos Martyribus nostris , non templum sicut Diis , sed memoriam , sicut hominibus mortuis , quorum apud Deum vivunt Spiritus , fabricamus ; nec ibi erigimus altaria , in quibus sacrificemus martyribus , sed uni Deo , & Martyrum & nostro* . Si chiamavano anche dette Chiese , *Camiteria* , *Mensa* , & *Arcae* : il primo nome significava memoria , ed il secondo l' altare fabbricato sul monumento , o sia la Sepoltura de' Martiri , da che s' intende il canone del Concilio Laodicensi , con queste parole : *Non concedendum esse , ut in Camiteria , vel in ea , qua dicuntur*

tur

sur Martyria quorumvis Hæreticorum obeant, quæ sunt Ecclesiæ, orationis, vel venerationis gratia.

Debbo però avvertire, che le prime Chiese edificate furono quelle fondate nell' Oriente, per comando dell' Imperatore, e fatte dal medesimo consacrare dai Vescovi. Quindi fu introdotta la pratica, che nelle Chiese edificande l' Imperatore, se edificavasi nella Città ove egli abitava, vi buttasse la prima pietra, o in di lui vece nelle Provincie il Primario Magistrato. Il Codino scrivendo sull' origine di Costantinopoli, e propriamente nella restaurazione del Tempio di S. Sofia, fatta da Giustiniano scrisse così: *Justinianum propriis manibus calcem cum regula accepisse, ac fundamenti initium posuisse.* Vi concorreva altresì il Patriarca per la consecrazione, e l'assenso prestava alla fondazione della Chiesa, come scrisse Balsamone nel Canone 7. del Concilio Niceno secondo, con quelle parole. *Stauropegium Patriarchale vocat ex ritu consecranda Ecclesiæ, nam eo loco ubi consecranda erat, Crucem figebat Patriarcha vel Episcopus, qui invitatus esset. Symbolo errito.* Il che significava, che la Chiesa era sotto l' autorità, e potestà del Vescovo, e sotto la protezione del Principe, l' uno disponendo le cose relative al culto Divino, e l' altro prestandole la protezione per l' esecuzione de' Sacri Canoni.

Ma non debbo omettere, che la consecrazione, e dedizione della Chiesa fatta si fusse prima, che il Principe prestato vi avesse il suo assenso. Noi leggiamo nell' Apologia di S. Attanasio, d' essergli stata fatta dagli Atriani un' accusa di lesa Maestà, per aver celebrato nella Chiesa Alessandrina, e d' averla dedicata, senza che vi fosse preceduto l' assenso del Principe. Egli se ne scusa colle parole che sieguono: *Non encaniorum factum celebravimus, religiosissime Auguste, id enim celebrare ante tuum decretum prorsus nefarium fuisset, neque de industria eo devenimus, neque Episcopus quispiam, aut ullus Clericus eo nomine evocatus est, neque ulla denuntiatio ad Synaxim coitum est, ut isti inde aliquam detrectandi occasionem rapiant.* E' troppo noto nella Storia de' riti tanto Pagani, che Giudaici, che non potevasi loco alcuno profano consacrare senza l' autorità pubblica, siccome dottamente lo ha dimostrato Seldeno nel suo trattato *de Synedriis.*

Io circa li nomi imposti alle prime Chiese ho tralasciato di dire, che le medesime chiamavansi titoli ancora, e siccome la nozione di tal vocabolo ci somministra l' intelligenza di molte cose canoniche, non è ragionevole, che io ometta del significato la spiega. Li luoghi ove si sepellivano i Martiri, si

nominavano *cemiterj*, cosa che rapportata nell'idioma Latino significa sonno, vale a dire, che i Martiri non si reputavano morti, ma bensì dormienti, così scrisse il Crisostomo nell' omelia LXXXI, *Propterea ipse etiam locus Cimiterium appellatum est, ut discas, mortuos, & hic repositos non esse mortuos, sed dormire*. Lo stesso scrisse la Glossa sopra Prudenzio: *Cymitron Grace, Hinc Cymiserium, & Cymitaria dicuntur, idest dormitoria, in quibus Sancti dormire videntur usque ad diem iudicii*. Il dotto Spondano, chi da protestante abbracciò la sede Cattolica, tra le sue Opere compilò quella degli antichi Cimiterj de' Cristiani, ove con somma industria avendo raccolte, e spiegate le più recondite cose su tal materia, è convenevole del medesimo la lettura agli Eruditi di simili notizie.

Nell' antica Romana Giureprudenza, non eravi Sepolcro, in cui state non vi fossero due iscrizioni, l'una relativa alla memoria del Defunto, e l'altra alli Dei Mani, sotto la protezione dei quali credeva la stolta Gentilità, che riposavano l'anime de' Defunti. Da detto Rito prendono lume le costituzioni dell'Imperator Giuliano, che vietano con rigorose pene la everione degli antichi Sepolcri o in tutto, o in parte, perchè con ciò venivano a svelarsi, ed abolirsi le iscrizioni de' Dei Mani, e la religione verso i medesimi; e quindi fu contro i rei di tal delitto introdotta l'azione criminale. Da ciò può rilevarsi, che non era conveniente riportarsi nel corpo delle costituzioni de' Principi Cristiani dette leggi, che fomentavano l'idolatria. Sicchè dunque i primi Cristiani crederono conveniente d' apporre, e collocare i titoli sopra i Sepolcri de' Martiri li più conosciuti. Prudenzio Autore del quarto secolo spiegollo chiaramente, con queste parole

*Jam nunc & ossa extinctora,
Ne sit Sepulcrum, funeris,
Quod plebs gregalis encolat,
Titulumque figat Martyris*

Essendo dunque, che le prime Chiese furono fatte sopra i Sepolcri de' Martiri, le seguenti poi cresciute in gran numero non sempre potevano costruirsi sopra detti Sepolcri; per servarsi quindi la memoria della veneranda antichità, fu introdotta la pratica di non poterli veruna Chiesa consacrare senza qualche reliquia di Martire, il che è venuto sino a noi, a cui fu comunicato lo stesso nome di titolo, che fu dato alle suddette Chiese erette come sopra su i sepolcri de' Martiri. Da sì fatta nozione si intende quel, che significa l'ordinazione *ad titulum beneficii*, cioè a dire la Collazione dell'ordine coll'obbligo di ser-

fervire alla Chiesa, che si nominava titolo, al di lui servizio l'ordinando veniva ascritto, in compenso del quale ne riceveva il suo alimento.

Dopo le cose suddette è oramai tempo, per non defatigare più il lettore, di venire al mio assunto. Premetto quindi a tale oggetto, che la Chiesa Cattedrale nella sua prima origine era quella, in cui collocavasi la Sede del Vescovo, chiamata Cattedra, o sia luogo da cui il Vescovo insegnava i fedeli, secondo quel detto nell' Evangelio, *super Cathedram Moysis sederunt Scribae, & Pharisei, quae dixerunt vobis facite, nolite autem facere secundum opera eorum*. La Cattedra Vescovile, o sia il Vescovato, non poteva collocarsi se non sè nella Città, siccome eravi l' antica, e vetusta consuetudine introdotta dagl' istessi Apostoli, e ridotta poi in scritto dal Concilio Sardicense can. 6., con queste parole: *Non licet similiter Episcopum constituere in aliquo pago, vel parva Urbe, cui vel unus Presbyter sufficit: non necesse est enim illic Episcopum constitui, ne Episcopi nomen vel auctoritas vili pendatur*. Adunque nella sola Città veniva il Vescovo costituito, e siccome la Chiesa primitiva volle adottare nell' Ecclesiastica Gerarchia la polizia dell' Impero, perciò la giurisdizione del Vescovo a tanto s' estendeva, circa il suo governo, per quanto erano i limiti della Giurisdizione del Magistrato, che nella medesima Città risedeva. Un dotto Scrittore prendendo ragione della disciplina Ecclesiastica corrispondente, e relativa alla Civile così scrisse: *Idem autem primi Ecclesiae Patres in primariis Romani Imperii Urbibus Patriarchas instituerunt, quia Republica Christiana interesse judicarent ibi Patriarchas esse, ubi primates gentium, & Archidiaconi erant; potestatemque judicariam exercebant*. Ne si fatta usanza sù l' andar degli anni fu dismessa, ma ritenuta, e l' Imperator Marciano volle, che il Concilio ~~Antiocheno~~ la rinnovasse, come seguì nel Can. 12. ~~colle parole che seguono~~. *Quaecumque vero Civitates jam litteris imperialibus Metropolitani nominis honore subnixae sunt, honore tantummodo perfruantur: & qui Ecclesiam ejus gubernat Episcopus, salvo scilicet vera Metropoli privilegiis suis*. Da ciò si può rintracciare qualche vestigio sebbene remoto delle Chiese Collegiate de' nostri tempi, nelle quali non s' accorda il privilegio, se non che a qualche Terra, o Casale fatto numeroso, e decorato dal numero di opulenti, e nobili individui. Ma passiamo avanti: una era la Chiesa in ogni Città, e questa era la Chiesa Cattedrale, ivi risedeva il Vescovo, ed egli col suo Clero formava un sol Corpo: Il Clero chiamato Presbiterio, era talmente unito col Ve-

sovo, ved il Vescovo all'opposto col medesimo, che l'uno co-
 sa veruna non risolveva senza il consenso dell'altro, relativa al
 governo della Chiesa, ne l'altro qualche funzione del suo or-
 dine poteva praticare senza la commissione del Vescovo. Dal-
 le lettere di S. Cipriano scritte da esso lui nel mentre, che era
 nell'esilio, al suo Clero, si ravvisa la forma dell'antico governo
 de' Vescovi. Egli richiesto di far ascrivere alcuni al servizio
 della sua Chiesa, rispose non poter ciò fare, perchè non avea
 il suo Clero. Richiesto d'ammettere i libelli de' Martiri in fa-
 vore de' pubblici penitenti, replicò lo stesso raffermando, che
 nel suo esilio non poteva cosa veruna relativa al suo governo
 risolvere, perchè non aveva il suo Clero, col di cui consenso
 poteva risolvere l'affare. All'incontro i Preti senza il consenso
 del Vescovo, che non oggi giorno chiamiamo missione, non
 potevano esercitare veruna funzione del diloro ordine; e quindi
 una sì fatta (scambievolmente subordinazione formava il nodo della
 unità, la quale era la ragione finale della scambievolmente carità,
 su cui è fondato il Regno del nostro Signor Gesù Cristo. Ma
 perchè tra gl' uomini esser non vi può l'indesensibilità, perciò il
 Vescovo col consenso del suo Presbiterio, colla sospensione del-
 le funzioni dell'ordine, castigava i Preti delinquenti, ed i Laici
 colle pubbliche penitenze. E se tra costoro si riputava ta-
 luno gravato, appellano poteva dalla sentenza agli Concilj Pro-
 vinciali, in cui discusso, e risoluto l'affare, non restava ri-
 chiamare ad altro Giudice, perchè nelle cose di disciplina, se-
 condo quell'età, l'autorità de' Concilj Provinciali era Suprema.
 Non vi era tra il Clero distinzione veruna di giurisdizione, non
 vi erano Canonici, non vi erano Dignità, tutti erano eguali re-
 lativamente all'ordine loro, e servivano la Chiesa, a cui era-
 no stati ascritti. I diloro alimenti ricevevano dalla Chiesa
 medesima, o da giorno in giorno, o da mese in mese sotto
 il nome di sportule, e d'urne, o mensuali, che loro dal Ve-
 scovo si distribuivano dalle oblazioni, che alla Chiesa faceva-
 no i Fedeli. I beni stabili, che la Chiesa da Costantino in
 avanti andò ad acquistare, restavano in comune, e le ren-
 dite venivano dall'istesso Vescovo dispensate, perchè ad esso
 lui la distribuzione era stata affidata, secondo i Canonici volgar-
 mente detti degl' Apostoli per la ragione, che se i fedeli ad esso
 lui affidavano le diloro anime, quanto maggiormente i propri
 beni. Quindi nel Canone 35. verso la fine ciò si raffer-
 ma: *Causa tamen no Episcopum ad rationem vocet, neque di-*
sensationem illius observet quomodo eam gerat, aut quando, aut
quibus, aut ubi, utrum bene, an secus. Habet enim ipse ratio-
ci.

vinatorem Deum, qui hanc illi precumtionem in manus tradi-
dit, qui ei Sacerdotium tantae dignitatis mandare voluit.
 Debbo però avvertire, che dalle rendite de' beni Ecclesiastici non
 percepivano gl' alimenti i soli Chierici; ma anche li pove-
 ri, che si chiamavano *matricolati*, perchè scritti nella matrico-
 la della Chiesa in quello determinato numero, che la Chiesa
 poteva sostentarli: ne l' arbitrio del Vescovo era ristretto, e li-
 mitato circa la distribuzione suddetta, di praticarla egualmente
 fra li Chierici. Imperciocchè come scrisse Florente nel lib. III.
 delle *Decretali tit. V. de prob. & dignita.* poteva il Vescovo
 secondo il merito d' uno, e dell' altro, all' uno date meno, e più
 all' altro, colle parole che sieguono: *Distributio vero fiebat per*
Prepositos ab Episcopo, Economos, vel Archidiaconos, qui pri-
mitias, oblationes, eleemosynas, & reliquos Ecclesiam redditus redi-
gebant, & pro arbitrio Episcopi distribuebant singulis de Clero.
Qua distributio inaequalis erat, & pro modo laboris, & meri-
torum.

Questa è l' idea, e la forma della Chiesa Cattedrale antica, e
 vetusta, ma vi rimane altro poco da dire relativamente alle
 persone, che doveva il Vescovo a detta Chiesa ordinare. Noi
 su ciò abbiamo la Legge dell' Imperadore Arcadio nel cod. Teo-
 dosiano al *tit. de Episcopis* colle parole che sieguono: *Ecclesiam*
qua in possessionibus, ut ad soles diversorum, Vicis etiam vel
quibuslibet locis sunt constituta, Clerici non ex alia possessione
vel Vico, sed ex eo ubi Ecclesiam esse constiterit, eatenus or-
dinentur, ut propria capitationis onus ac sarcinam recognoscant; Ita
ut prò magnitudine vel celebritate unius cujusque Vici, Ecclesiis
certus iudicio Episcopi Clericorum numerus ordinetur. Datum
 anno 398. Da detta costituzione si ravvisa, che i Chierici do-
 vevano essere ordinati *Originarij* del loco istesso, ove la Chie-
 sa fondavasi, ad esempio della capitazione, che facevasi relati-
 va al luogo, ove la possessione era sita, dal che vieppiù si con-
 ferma, che l' Ecclesiastica polizia fusse stata al civile governo
 corrispondente, come più chiaramente rilevasi dalla costituzione
 degl' Imperatori Valente, Graziano, e Valentiniano riportata nell'
 istesso Codice nel titolo predetto così: *Qui mos est causarum*
civilium, idem in negotiis Ecclesiasticis obtinendi sunt: ut si
qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delictis, ad re-
ligionis observantiam pertinentia locis suis, & a sua Dioce-
seos Synodis audiantur. Sotto nome quì di *Diocesi* si intende
 il Territorio della stessa Città, ove il Vescovo risiedeva, ma
 non era talmente dentro le mura della istessa Città ristretto,
 che oltre non si avesse potuto estendere; imperciocchè tutti i

luoghi, che dipendevano da detta Città, che *suburbia* chiamavansi, erano soggetti alla giurisdizione de' Vescovi, come erano a quella del Magistrato. Non sono da omettere le riflessioni sù di ciò del dotto Bingamo nel libro nono cap. 2, §. 3, colle parole che sieguono. *Suburbia accepta hodierno sensu nihil amplius, quam ad eos manibus Civitatis contiguas significant; antiquis autem temporibus omnes Vicos, seu Pagos denotabant, Civitati in certo quodam districtu circumjacentes, qui proinde tanquam ad Civitatem pertinentes considerabantur, ut ut sapient multorum millium passuum intervallo ad ea disjuncti.* Come per altro anche ciò si ravvisa dal Concilio Calcedonese nel Can. 27., con cui si prescrive, che le Chiese esistenti nelli Vichi, e nei Castelli, appartenessero al Vescovo, sotto il cui possesso si ritrovavano.

Cresciuto poi il numero de' Fedeli, ed erette più, e più Chiese lontane dalla Città nei Villaggi, fu dai Concilij ordinato, che stassero sotto l'autorità, e giurisdizione del Vescovo più vicino, e quindi divenne la Diocesi del Vescovo più estesa, che prima non era, e maggiore, o minore secondo il numero delle Chiese, o sia Parrocchie rustiche, che venivano nei Villaggi fondate, giacchè le Parrocchie hanno la di loro origine prima nei Villaggi, indi poi nelle Città.

C A P. III.

Con cui si espone la disciplina, ed origine delle Chiese Cattedrali del nostro tempo, e delle Chiese Collegiate.

QUanto sia differente, anzicchè contraria la disciplina della Chiesa Cattedrale d'oggi giorno dalla antica, dal parallelo dell'una, e dell'altra può ravvifarfi. Nella prima il Vescovo adempiva tutto il Sacro ministero col presbiterio bensì, la Chiesa nella Città era una, il Santo incruento Sacrificio era uno, senzachè s'avesse potuto reiterare. Il Vescovo era quello che celebrava, e con esso lui tutti i Preti, a cui il Vescovo comunicava, e dopo avere comunicato i medesimi, comunicava gl'altri fedeli, che erano presenti, ed agli assenti per il Diacono mandava la S. Comunione. E ciò tanto vero, che erette le Parocchie nelli Villaggi, ed indi adottate nelle Città, il Paroco non poteva celebrare la Sacra Liturgia, se non avesse ricevuto dal Vescovo i Sacri Simboli, o sia l'ostia consagrada, in vece della quale fu dopo introdotto, che alle Parocchie lontane si mandassero le Eulogie, che erano Simboli dell'ostia consagrada, per la riverenza del Sacramento, come disse Innocenzo I. nella sua Decretale. *Quia nec longe portanda sunt Sacramenta.* Questa disciplina è contraria dell'intutto nelle nostre Chiese Cattedrali, in cui non vi è un solo Altare, ne un solo Sacrificio, come nella Chiesa primitiva praticavasi, ma molti altari, ed il Sacrificio quanto sono i Preti, che celebrano, ne minore contraddizione ritrovavasi nel governo delle medesime. I beni della Chiesa si veggono divisi in altrettanti benefici Ecclesiastici, che il Vescovo a suo arbitrio conferisce, dal che hanno adottato il nome di libera Collazione. Non tutto il Presbiterio, come prima, compone il Senato del Vescovo, giacchè del Clero medesimo si è introdotta una Segregazione, di Canonici, e Mansionarj differenti tra loro, perchè i primi soli sotto nome di Capitolo governano la Chiesa, e sono i Consiglieri del Vescovo in esclusione degl'altri. Ma questi Canonici si reputano soltanto per consiglieri del Vescovo, senza che il medesimo resti astretto, ed obbligato a seguire il voto della maggior parte degl'istessi, quandochè per l'opposto nel-

nella Chiesa primitiva il Suffragio del Clero era non consultativo, ma bensì decisivo. Nell' antica Cattedrale non vi erano Dignità, ma soltanto officij, o siano Commissioni, che dava il Vescovo al Clero per la funzione di qualche parte del suo ordine, chiamata oggi giorno ammissione. Ma nelle Chiese Cattedrali presenti esercita il Prete le sue funzioni, senza una fissata speciale permissione del Vescovo fino a tanto, che non sia dall' esercizio delle medesime interdetto, e sospeso; anzicchè vediamo alcune funzioni tanto peculiari alla prima Dignità, quale è l' Archidiaconato, che si ha preteso, e pretende di disimpegnarle il medesimo *jure ordinario*; e non *jure delegato*. Questa è l' idea delle Chiese Cattedrali d' oggi giorno, la quale non fu introdotta, se non che nel Secolo XI. Ma da quali cagioni fusse derivata, non è cosa da tacerli; imperciocchè conduce assai, e all' intelligenza dell' odierna Ecclesiastica disciplina; e a risolvere i dubbj, che formano la controversia presente, per cui scrivo. Convengono gli eruditi della Storia Ecclesiastica, che le Chiese Cattedrali presenti sieno derivate nella ditor diversa forma dall' antiche, dalla secolarizzazione dei Capitoli Cattedrali, cioè a dire dall' avere i Vescovi col ditor Clero abbandonata la vita comune, che prima avevano adottata nei loro Vescovati a norma dei Monasteri regolari, cosa che non potendo bene intendersi con queste poche parole, è perciò conveniente, che io colla possibile maggior brevità ne additi l' origine.

La vita dei Canonici regolari riguardo alla sua origine è molto antica, perchè si legge praticata da Agostino il Santo, quando era Vescovo nella Chiesa di Tagasto in Africa, da S. Ambrogio in Milano, da S. Cesario in Ravenna. Ma sù l' andar degl' anni questa norma commendabile di vivere, per l' inondazione dei Barbari, che guasta, e corrompe il buon costume, andò in disuso; e Carlo Magno, e Ludovico il Pio furono quelli, che cercarono di restaurarla colla regola introdotta di S. Godegaga Godegagno e nelle Gallie, e nell' Italia. Il dominio dei Barbari, che induce al sommo l' ignoranza, e questa la corruttela de' costumi, fu cagione della rilasciatezza degli Ecclesiastici nel profanare le cose Sacre, e nel vivere licenziosamente, con riputare lecita la simonia, e lecito altresì il concubinato col falso colore di semimatrimonio, e fu sù di ciò tanto universale la corruttela, che adottò il nome dell' Eresia Simoniaca, e di quella dei Nicolaiti, dimodochè due titoli furono formati, e composti nel dritto delle Decretali, l' uno contro la Simonia, e l' altro contro i Chierici conjugati. Nel

pri-

primo riferisce Alessandro III. che rafferma-
vano i Simoniaci, che la Simonia non era più peccato stante la lunga, ed im-
memorabile consuetudine, li quali il Pontefice così ripren-
de: *Lagem mortis a longa consuetudine invaluisse asserunt, cum*
peccata quo sunt longiora eo magis agravant. Si veggono varie,
e molte decretali fatte da Sommi Pontefici, o unite insieme
nel Libro III. delle Decretali Titolo III. tra le quali vi è
la quarta d' Alessandro III. colle parole, che sieguono.

Sane Sacerdotes illi, qui nuptias contrabunt, quae non nuptiae sed
contubernia sunt potius nuncupanda, post longam penitentiam, &
vitam laudabilem continentem, officia suo restitui poterunt, & o-
eius executionem cu indulgentia sui Episcopi habere. Per bene in-
tenderfi tal Decretale uopo è saperfi, che siccome i Simoniaci
inorpellavano il delitto col pretesto dell' antica consuetudine, al
pari i Preti cercavano coprire la diloro incontinenza, o sia il
concubinato sotto il pretesto di semimatrimonio, a cui cor-
risponde la Decretale, che questo non era matrimonio ma
bensì contubernio. Rafferma-
vano, replico a dire, i Preti essere
loro vietato il matrimonio pubblico, che facevasi in faccia
della Chiesa colla benedizione del Paroco, non però quello
che altrimenti praticavasi, chiamato semimatrimonio, il qua-
le per riputarfi tale, vi adoperavano i Canonici i Preti parzio-
narij, perchè credevasi, che senza l'intervento de' medesimi era
un vero concubinato. Quindi la Glossa antica commentando il
decreto di Graziano nella parola *Affisij*, che erano i Manfio-
narij, cercò commentarla coll' uso de' suoi tempi, e perciò scrib-
se così. *Affisij vocantur affasini, qui procurant Concubinas Ca-*
nonicis, & idcirco occidunt animas eorum: volendo dire, che non
era un semimatrimonio, ma un mero concubinato, che pra-
ticavano i Canonici.

Per ripararsi intanto a detto male, cercarono i Pontefici commina-
re gravissime pene contro una sì fatta corruttela, ma le mede-
sime a nulla giovarono; quindi nel Concilio Lateranese tenuto
nel 1059. sotto Niccolò II. fu stabilito il seguente Canone: *Nul-*
lus missam audiat. Presbyteri, qui scit concubinato indubitan-
ter habere, aut subintroductam mulierem, ut missam non cantet,
nec evangelium, vel epistolam ad missam legat, neque in presby-
terio maneat, neque partem ab Ecclesia suscipiat.

Ma le medesime non poterono in modo veruno tali disordini ri-
parare, quindi pensossi ad altro, e fu ritrovata la cautela di
dovere i Preti, e i Suddiaconi abitare nelle case vicine al Ve-
scovo, affinchè egli al ditor costume invigilasse, e a questo ogget-
to adottarono tali abitazioni il nome di Curte come quelle, che
sta-

stavano sotto la cura del Vescovo . Ma nè tampoco questo fu rimedio atto ad estirpare il male ; quindi finalmente pensossi d'adottarsi la vita comune , cioè di convivere il Vescovo col suo Clero a norma dei Monaci , o nella sua propria abitazione , o scegliendosi qualche luogo per Monastero . Molti abbracciarono un sì fatto istituto , altri vollero restare nel primiero stato . Fu un tal istituto prima introdotto volontariamente , ma indi poi furono i Vescovi obbligati dal Pontefice , di costringere il loro Clero a vivere secondo la vita Monastica . E tutto ciò seguì nell'ottavo Secolo .

Noi n'abbiamo una Decretale , che incomincia *quoniam* , sotto il nome di Gregorio VIII. secondo la correzione, poicchè nel Testo non emendato ha il nome di Gregorio IX. Questo Gregorio ottavo fu chiamato prima Alberto de Mora Beneventano , Monaco di S. Benedetto , chi fu creato Pontefice a' 21. Ottobre 1187. e scrisse varie Decretali , e fra l' altre questa colle parole che sieguono verso la fine : *Si vero Contradictores extiterint* (cioè di non voler adottare la vita monastica) *licitum vobis sit per suspensionem officii , & beneficii aut graviori etiam poena si opus fuerit , ad banc observantiam eos appellatione compellere non obstante* . Da detta Decretale rilevasi quanta nell'undecimo Secolo era avanzata l'incontinenza de' Preti . Noi ne abbiamo un esempio molto funesto , e deplorabile nel nostro Regno , nel quale per il dominio de' Greci , ed in Sicilia , e nella Puglia erasi incominciato ad adottare la Disciplina Greca , cioè di poter vivere in matrimonio tutti coloro , che nel Suddiaconato si ritrovassero ammogliati . Quindi Pelagio proibì alli Suddiaconi ammogliati praticare l'uso della moglie , siccome rescrisse S. Gregorio a Pietro Suddiacono della Sicilia , e a Leone Vescovo di Catania , come dal Canone *ante triennium* 1. distin. XXXI. , e dal can. *multorum* distin. XXXII. Ma il Sommo Pontefice suddetto praticò la moderazione , che alli Preti ammogliati prima della suddetta decretale di Pelagio , non fuisse proibito l'uso della dilorio Moglie , ma che per l'avvenire non si ordinassero al suddiaconato , se non che coloro , che obbligavansi all'osservanza del Celibato . In tempo d' Urbano .II. era già andata in disuso detta osservanza ; onde egli nel Concilio tenuto in Melfi nel 1090. innovolla comandando , che niuno potesse ordinarsi Suddiacono , se non che col voto della castità , altrimenti che ammogliandosi i Suddiaconi , restassero privi delle dilorio mogli , fossero sospesi dall' Ufficio , e beneficio , e le mogli fossero mancipate , ed addette al giogo della servitù in beneficio de' Principi , ed

in.

interdetto dal suo Ufficio il Vescovo , che a tali nozze consentiva . .

Finalmente si ravvisa puranche l' affare suddetto dalla costituzione del nostro Regno nel *lib. III. Tit. XXVIII.* coll' Epigrafe *de filiis Clericorum* , con cui sta stabilito , che fossero i suddetti privati della successione paterna , e materna , e che i beni fossero devoluti alla Regia Curia , la quale a titolo di clemenza somministrava a detti figli i soli puri , e stretti alimenti .

Queste furono le ragioni per cui il Clero , ed il Vescovo furono astretti alla vita comune , nella quale quantunque fossero Secolari , adottarono però per vivere la norma de' Monaci ; quindi siccome la Congregazione , o sia l' unione di costoro coll' Abate , come capo , chiamavasi Capitolo dalla lettura di un capitolo della regola , che prima d' ogni cosa dovevasi leggere , così al pari l' unione del Vescovo col suo Clero nella risoluzione degl' affari , nominossi il Capitolo , e Clero per distinguerli dal Capitolo de' Monaci , e tutti quelli Preti , che componevano il Senato del Vescovo , nominavansi Canonici , cioè persone , che vivevano a norma dei Canonici , ed erano talmente uniti col Vescovo al pari de' Monaci coll' Abate , che senza il diloro voto , e suffragio , non poteva il Vescovo cosa veruna determinare , e risolvere . E siccome tutt' i beni posseduti dal Monasterio erano , e si possedevano in comune , colla distribuzione però d' un determinato quantitativo corrispondente agl' alimenti del Monaco , così era comune la mensa tra i Preti ed il Vescovo , colla determinazione bensì del quantitativo per gli alimenti di ciascun Canonico . Ecco l' idea , e l' origine storica dell' Canonici , dal che fu introdotta la voce prebenda , che come dotamente considerò Florente cogli altri eruditi Canonisti , non significava un beneficio Ecclesiastico , la di cui origine in quell' età era incognita , ed ignorata , ma bensì la prestazione degli alimenti , che si percepivano dal Canonico .

A quale oggetto è convenevole , anzicchè necessario per il mio assunto , che del commendato autore trascriva qui le parole così . *Præbenda enim proprie significat annonas , cibaria , præbenda , diaria , & sportulas , sive alimenta , quæ in dies , vel menses non tantum militibus & Palatinis , sed etiam Ecclesiæ Ministris selectant erogari . . .* Et seguitando a scrivere il nostro Autore , soggiunge : *ex quibus omnibus colligere est , quida præbendarum nomen & origo in Ecclesiâ fluxisse . Sero tamen videtur eo sensu usurpatum , quæ hodie pro quolibet beneficio simplici sive minori , vel specialius pro Canonica , ut vulgo appellant , sicut vicissim be-*

*beneficii appellatio apud recensiores in Ecclesia recepta est; aspo-
re qua desumpta sit ex usu feudorum, qua ab initio fuerunt vo-
cata beneficia.* Ed in effetti noi abbiamo nel Codice Teodosia-
no, e Giustiniano *de annona & prae-benda, & pane civili*, co-
se che tutte denotano il giornaliero alimento, per le quali fu
formata la definizione della Canonica, o sia prebenda Canonica-
le così. *Est jus habendi certum redditum de bonis Ecclesiae*. Da
ciò rilevasi chiaramente, che sia un grande errore il credere,
che per il vero, ed effettivo Canonico siavi necessario, che
a quello sia annesso il beneficio Ecclesiastico, o pure che la
prebenda sia un Ecclesiastico beneficio, da provedersi dall' Ordi-
nario a titolo collativo.

Dispiacemi assai, anzi temo di venir ripreso della lunghezza della
presente Scrittura, giacchè per venire all' esame della contesa
presente, ho voluto richiamare l' affare dalla più antica, e ve-
rusta sua origine. Quindi dimandandone scusa al Lettore, vengo
all' esame della controversia.

Non praticarono lungamente la vita comune quelli Vescovi col
dileto Coro, ma attediati della medesima pensarono abbandonar-
la, o richiamare il primo sentiere del loro vivere; onde molti
ne domandarono, ed ottennero la licenza del Sommo Ponte-
fice per la secolarizzazione, e così secolarizzati si nominavano
Canonici secolari, a differenza di quelli, che avendo voluto
continuare la pratica della vita comune, adottarono il nome di
Canonici Regolari. Incominciò tal secolarizzazione verso l' unde-
cimo secolo, e da tal tempo s' incominciarono a formare le
Chiese Cattedrali de' nostri giorni, nelle quali per il governo
della Chiesa si ritenne l' istessa norma, che praticavasi nella vi-
ta comune, cioè a dire, che quelli soli, che erano ritirati a
convivere col Vescovo, fossero i Canonici componendo il Ca-
pitolo, e tutti gli altri all' opposto, ch' erano rimasti nel vivere
particolare, si fossero riputati semplici Preti, e fuori del Capito-
lo, o sia del Senato del Vescovo. E questi sono i Canonici
della nostra età, ed i mansionarij, e porzionarij Preti semplici,
che non possono godere suffragio negli atti capitolari.

Ma sebbene la forma delle presenti Cattedrali relativamente a Ca-
nonici sia l' istessa, che quella praticata col Vescovo nella vita
comune, è differente assai però, anzicchè contraria e alle anti-
che Cattedrali, e a quelle, in cui fu introdotta la vita comune,
come sono per pregio dell' opra qui brevemente a dimostrare.

L' erezione de' nuovi Vescovati oltre le Chiese fondate dagli A-
postoli, data la pace alla Chiesa, e incominciata la forma
dell' Ecclesiastica disciplina, fu propria, e peculiare dei Me-
tro-

metropolitani, e idem Concilij provinciali. Il. *Constitutio* del. Con-
cilio Africano, lo addita chiaramente, nelle parole, *sub sequen-*
ter Placuit. Quod illud ut plures que nunquam habuerunt, propriis
Episcopis, nisi ex concilio plebano unius cuiusque proveniret. Et
firmatis atque consensu eius, ad cuius Diocesis, eadem Ecclesia
pertinebat, decretum fuerit, minime accipiant. Ma su il l'andò
gli annua poco a poco andò in disuso: tal disciplina fu impie-
gata abolita. L'istanza de' Concilij provinciali, riscossa la Collezio-
ne d'Isidoro Metratore, e ricevuta altresì la spiega fatta da Leo-
nora III., che le cause maggiori riservate al Sommo Pon-
tefice sieno le cause de' Vescovati, fu introdotta la pratica, che
l'erezione de' Vescovati appartenga privatamente al Sommo Pon-
tefice. Quindi tra i dettati di Gregorio VII. leggesi il seguen-
te: *Quid scilicet Romanus Pontifex iura dicatur universalis. . . .*
quod illi soli licet pro imperis decessione novas leges condere,
novas plures congregare, de canonica Abbatiam facere. Sine cuius
autem auctoritate Episcopatum dividere, Et impet. uniuscuiusmodi
Non restò l'affare per la sola erezione de' Vescovati, ma in forza
di tal dettato passò avanti; imperciocchè fu stabilito, che aui-
to le quanto il Vescovato riguarda, come sono l'erezione, la
formazione de' nuovi Vescovati, la consecrazione de' vescovi, e la
loro deposizione, Val solo Pontefice si appartenga, e al
medesimo ancora imputare lo stato di qualunque Chiesa, per
quelle parole *De Canonica Abbatiam facere, &c.* e ancora
Acquisì il furberico dettato tal credenza, che in tempo del dot-
to Canonista, che visse poco dopo detto Gregorio, Ivone Car-
nutense, di ciò nelle Gallie affatto non si dubitava, e co-
co la dilui lettera 238. scritta a Pasquale. Secondo nelle parole
seguenti, *Nec in hoc resistitur, quoniam plures Sedes Apostolica Pa-*
triarum amplitudinem memorare, aut brevitate dilatare. Si un-
silias populi Dei da unius, & nullum de iure emittit.
Lettera che fu scritta a detto Pasquale, per non scagliare l'un-
ione dei due Vescovati Noviomense, e Remense. Ma vor-
rei che il giudizioso, e paziente Lettore di quella Lettera, scri-
ta avvertisse, da quale regola di dritto il suddetto Pontefice det-
tò, ad esso lui di appartenere la erezione de' nuovi Vescovati,
e di tutto quello che gli affari Vescovi riguardi. Il medesimo
nell'Epigrafe del del detto Detto ne allega questa ragione,
perchè il Sommo Pontefice è il Vescovo universale, e da di-
re, che egli non può mettere in dubbio, che le cose anzide-
te a Vescovi si appartenessero, li quali concludere sotto lo
spazioso pretesto, che egli solo fosse il Vescovo universale, propo-
sizione, che intender non si può senza un grande errore. Imper-
cioc-

ciocchè se ella fusse vera, ne avverrebbe, che tutt' i Vescovi creati, ed eletti o dalli Metropolitani, o dai Concilj provinciali, non fossero stati tali, e conseguentemente che nullo, ed invalido stato fusse quello, che i medesimi avevano esercitato.

Ecco dunque la differenza, che intercede nella di loro origine tra le Chiese antiche Cattedrali, e le nuove, ma ve n'è un'altra relativamente ai Canonici; imperciocchè costoro quantunque compongono il Senato del Vescovo al pari, che lo formavano nella vita comune, vi concorre però una grandissima differenza, giacchè nell' antiche avevano il suffragio decisivo, ma nelle nuove l' hanno soltanto consultivo, lo che stimo pregio dell' opera richiamare dalla sua origine. Allorchè fu data da Gregorio VIII. la facoltà a' Vescovi di potere astringere il Clero alla vita Comune, e dopocchè fu accordata, e concessuta la secolarizzazione suddetta, pensarono i Chierici di cautelarsi, affinchè per l'avvenire non fossero astretti a ripigliare la vita comune; onde domandarono, ed ottennero i rispettivi capitoli l' esenzione del Vescovo dalla Romana Curia. Quindi essendosi i capitoli sciolti dalla potestà del Vescovo, li Vescovi pretesero, che i Canonici non dovevano più avere il suffragio decisivo, ma soltanto consultivo. All'incontro si querelavano i Canonici della libera, e disporica potestà de' Vescovi presso Alessandro III. colle parole seguenti: *Omnia disponit ad libitum, distribuit honores immeritis, ab Ecclesia remouet innocentes, prebendas dimidiat contra mores*. Sopra tali querele da tempo in tempo fatte presso i Pontefici, i medesimi diedero fuori molte, e varie Decretali, le quali sono riportate, ed unite assieme nel *Tit. de his qua fiunt a Prælati sine consensu Capituli*, dalle quali fu adottato il dritto, che il suffragio de' Canonici fusse consultivo a riserva di poche cose, e propriamente delle alienazioni dei beni della Mensa Vescovile. Dritto che fu profittevole assai alla Romana Curia, imperciocchè col medesimo si andava mutando a poco a poco la forma dell' antico governo della Chiesa da Aristocrato, che era, in Monarchico, e stabilita, e ricevuta tal forma ne' Vescovi, maggiormente dovea approvarsi, e riceverla nel Vescovo di Roma.

Differisce ancora la disciplina delle Cattedrali presenti da quella dell' antiche; imperciocchè nell' antiche i beneficj si dovevano conferire a quelli stessi, ch' erano Cittadini ascritti, ed incardinati alla Chiesa Cattedrale, ed in mancanza de' medesimi a coloro, ch' erano della stessa Diocesi; ma nelle nuove tutto dipende dal libero arbitrio de' Vescovi, dopo l' introduzione de' beneficj di libera collazione. Quindi per mettersi a ciò freno molte Città han fatto statu-

statuti, e si son provvedute di Privilegi pontifici, per non provvedersi i beneficj agli esteri, dalla quale regola adottata fin dalla Chiesa primitiva, su l'andar degl'anni, e propriamente introdotte le regole della Cancellaria, la Curia Romana si è creduta libera ad oggetto che, risedendo in Roma il Capo della Chiesa, ella riputar si dovesse la comune Patria, e conseguentemente tutti gl' altri non come esteri, ma come Concittadini della medesima. Avendo intanto troppo diffusamente ragionato delle Chiese Cattedrali, e dell'origine, e progresso delle medesime, è oramai tempo di trattare l'origine, e progresso delle Chiese Collegiate.

C A P. IV.

Con cui si esamina l'origine, ed il progresso delle Chiese Collegiate.

DOpo che fu introdotta la secolarizzazione delle antiche Cattedrali si vide il lustro, e splendore delle medesime. La sede del Vescovo si collocava nella Città principale, egli aveva la giurisdizione sopra tutta la sua Diocesi, e sopra le Chiese esistenti nella Città, e nella Diocesi. Egli era il Dottore, che insegnava sedendo nella sua Cattedra, la quale chiamavasi anche Trono, Cattedra, perchè era la Sede del Vescovo, che insegnava, ed addottrinava il Popolo, e Trono perchè comandava. Egli aveva il titolo d' essere ordinario Collatore di tutti i beneficj, e d' avere l'intenzione fondata, per esercitare la sua giurisdizione spirituale sopra tutt' i luoghi esistenti nella sua Diocesi, e quantunque l'elezione, concessa a' Regolari da Sommi Pontefici aveva molto minorata la potestà dell' Ordinario, si pensò ad un riparo, che fu l' esser inventata da Giovanni Semeca la distinzione tra la legge Diocesana, e la legge della giurisdizione, con cui fu stabilita la massima, che non essendo chiaro, e letterale il caso della elezione nel privilegio de' Pontefici a favore dei Regolari, si dovessero i Regolari medesimi riputare soggetti, circa detto caso, alla giurisdizione del Vescovo. Fu, replica a dire, un ingegnoso ritrovato di Giovanni Semeca, falsamente dedotto dalla legge Diocesana degli antichi canon, ignorata in quella età, come dimostra il dotto Florente. Per i Canonici poi in varie Città fu stabilito, che dovessero essere nobili.

At-

Attento dunque il lustro, e splendore, con cui vivevano i Canonici nelle Chiese Cattedrali, furono spronati gl' altri luoghi di erigere le Chiese Collegiate, soprattutto se il luogo era numeroso di gente distinta per natali, e per ricchezze. Ecco adunque l' origine delle Chiese Collegiate erette, e fondate a somiglianza delle Chiese Cattedrali, a quale oggetto siccome nella Chiesa Cattedrale dee essere il Vescovo col suo Collegio de' Canonici, e con tre dignità, così parimente nelle Chiese Collegiate fu istituito il Collegio de' Canonici, il Proposito, l' Arciprete, e due Primicerj, che figurano le due dignità della Chiesa Cattedrale.

Dette Collegiate siccome furono introdotte ad imitazione delle Cattedrali, quindi non hanno potuto avere altra origine, se non che dopo le medesime, le quali essendosi adottate dopo la secolarizzazione delle Cattedrali, il che fu nell' undecimo secolo, da tal tempo in poi vennero erette le Collegiate. Avvertisce bensì il dotto Goardi nel suo trattato de' beneficj ecclesiastici, che molto prima di questo tempo si ritrovino Chiese Collegiate, ma però rustiche, e propriamente quelle Chiese, le quali erano state fondate dalli Regnanti, o da gran Feudatarj nei Villaggi de' loro Feudi, in cui facevano dimora per le caccie, e si trattenevano più in quelli, che nelle Città principali. Eglino fondavano, ed erigevano dette Chiese, le quali poi per il concorso del popolo, o sia delli rustici, ed ascrittizj, furono fornite da un certo determinato numero di Preti, e furono elette per Chiese Parrocchiali Collegiate. Da ciò derivò il Regio Patronato feudale, il quale siccome è un aumento del Feudo, o un ~~stesso~~ fatto aumento come cosa estrinseca del feudo medesimo, mancando l' ~~espressa~~ fondazione feudale si suscita il dubbio, quando detto patronato ~~debbasi~~ ~~ripulare~~ feudale, o per l' opposto allodiale, e si ricorre alle verisimili congetture o per l' una, o per l' altra parte. Ma queste Chiese Collegiate sono differenti da quelle altre, le quali sono state erette, e fondate nella Città colla dipendenza però degli Ordinarij. Ciò premesso, esaminiamo i mezzi necessarj per essere la Chiesa Collegiata.

Il primo mezzo è quello, che riguarda l' autore, che potea erigere le Chiese recettizie, e di semplice Congregazione, o sia comunanza, in Chiese Collegiate. Oggigiorno, e a tempi a noi vicini ciò si è praticato dalla dateria Romana, come un dritto creduto privativo del Sommo Pontefice; ma ciò non si ritrova nè nel corpo delle Decretali, nè nelle stravaganti, o ~~sesto~~ delle Decretali, nè tampoco nelle regole della Cancelleria. Il Cardinal de Luca ha scritto nei suoi Discorsi, di cui io tra
poco

poco parlerò, che per un certo decoro, e per mero uso siasi introdotto l'ottenersi tal privilegio dalla Romana Curia. Il dott. Panormitano sul commento della suddetta decretale di Gregorio VIII. da me sopra citata nel tit. de vita, & honestate Clericorum, poggia il suo sentimento nella Decretale medesima opinò, che sia dritto del Vescovo una sì fatta erezione. *Casus* (egli scrisse) *litteralis, quia tot Clerici instituebantur in Ecclesiis, quot honeste de bonis ipsarum poterant commode sustentari, statuit Gregorius ut secundum facultates Ecclesiarum, consideratis exponsis, certus numerus Clericorum statuatur in eis, & bona Clericorum veniant in comuni, & in una domo comedant, & dormiant sub uno recto* Nota primo casum secundum communem intellectum, quod Episcopus cum Capitulo Ecclesiam Parochialem potest facere Ecclesiam Collegiatam etsi dicat Abbas fuisse deputatum, & determinatum per magistrum suum, & servatum in Diocesi Claramontana. Nota secundo quod ex eo, quod Clerici vivunt in comuni in aliqua Ecclesia, praesumitur ibi esse Collegium. Ma a che andar raccogliendo autorità di Dottori, quandochè lo stesso Cardinal de Luca, peritissimo circa la pratica della Curia Romana, lo ha esaminato nel suo discorso ottavo, e nono de *Praeinentiis*, in cui rafferma, che l'istessa Ruota nella sua decisione tra le recentiori parte IV. Tom. III. così habbia deciso, soggiungendo all' opposto, che non prima del 1626. la Curia Romana avesse dichiarata tale erezione riservata alla dateria. Quindi il lodato autore nel suddetto discorso VIII. de *Praeinentiis* al numero 6. scrisse queste notabili parole: *Quatenus pertinet ad primam, licet ex mente canonum verius esset etiam Episcopis competere facultatem erigendi Ecclesias Collegiatas, attamen ex quodam jure non seipso resistenti a Dateria & Curia usu, admitteretur in praei receptum esse contrariam opinionem, ac scilicet in non nisi Apostolica auctoritate fieri valeat, sed ubi non agitur de actu recenti, sed alias non constat de negatione dictae apostolicae auctoritatis, quia utrum agatur de actu antico, quod interram sit, quae auctoritate fecerit esset, tunc recte legitima erectio allegari potest absque justificatione, quam sufficit deducere ex signis, & actibus illam denotantibus.* Si conferma maggiormente ciò, che per comune sentimento de' pratici della Romana Curia, non lasciarono i Vescovi di erigere le Chiese Parrocchiali in Collegiate, se non che nel 1623. tempo, in cui la Sacra Congregazione riservò al Pontefice tal dritto, come rapporta Pitone nelle sue Discertazioni, Discertazione 116. al tomo IV. in cui risponde al suo Contradittore, che affermava la nullità della Collegiata, per mancanza dell'assenso

senso Apostolico, colle parole che sieguono : *Cum ergo erectio Collegiarum fiebat auctoritate Episcoporum, de eo tempore S. Congregationis Concilii aqua supervenerunt de anno tantum mille seicento ventitre*. Lo stesso scrisse Rigante nel Commento su la regola IV. della Cancelleria. Riservato dunque da detto tempo al Sommo Pontefice il dritto di erigere la Chiesa semplice in Collegiata, ne fu dalla Dateria composta la formola nel modo seguente, rapportata da Rebuffo al *sir. de erectione in Collegiatam*, della sua pratica beneficiale.

Ad omnipotentis Dei, & Virginis ejus gloriosa, totiusque Curia Celestis, laudem & gloriam, ac hujusmodi Divini cultus augmentum, sub venerando ipsius Beatae Mariae de Clariaco vocabulo, & ex certa scientia, & de Apostolica potestatis plenitudine auctoritate Apostolica in Collegiatam erigimus, & ad eam Collegium Canonorum Sacularium Capitulum facientium, ac omnia, & singula alia jura Collegio perpetuo habiturum decernimus, ita quod in ea sit una dignitas, quam tempore obtinens, caput ejusdem Ecclesiae existat. Quindi una sola Dignità, che è Capo del Collegio vi è necessaria; la quale dignità chiamasi Preposito, o Arciprete, e propriamente Prelato inferiore corrispondente al Vescovo nella Chiesa Cattedrale, e vi dee essere ancora un certo determinato numero di Canonici prebendati. Ma quì cade il dubbio della presente contesa, se la prebenda debbasi come beneficio Ecclesiastico provvedere dal Vescovo per titolo col-
lativo.

Io lungamente colla Storia ho dimostrato, che detta prebenda Canoniale non sia un beneficio Ecclesiastico, ma soltanto una certa determinata rendita, se si ha dai beni della Chiesa, o sia dalla massa comune, giacchè nella vita comune vi erano i veri Canonici, che componevano il Senato del Vescovo, non ostante, che allora si ignorassero i Beneficj Ecclesiastici, come scrisse *de Dominis, de Republica Ecclesiastica lib. II. Cap. IX. num. 6.* : *Canonicum praebendarium vocat, non qui praebendam suam haberet pro se separatam, ut nunc fere habent, nondum enim praebendarum fuerat facta divisio, & separatio, sed cui ex communi illius Ecclesiae bonorum massa alimenta praebantur*.

Il dotto Quinsonio nel suo trattato *de Beneficiis* nel §. 26. *de Beneficiis, & praebendis*, sostiene, che possa esservi Canonico senza prebenda, ed all' opposto prebenda senza canonico con queste parole num. 22. : *& quemadmodum Canonicatus possunt esse sine praebenda, ita praebendae sine Canoniatu*, ed al num. 25. soggiunse le seguenti parole : *ex his patet Canoniatum a praebenda, & praebendam a Canoniatu, ple-*
rum-

*rumique separari, & Canonicatum esse quid spirituale, prae-
bendam vero in mere temporalibus consistere, Chopinus de Sacr. po-
litia lib. III. num. 23.* Il dotto Autore nel trattato de' Dri-
ti del Re, su li benefici Ecclesiastici, nella Sezione III. pag.
333. & esamina lungamente, se queste prebende Canonicali,
che godono i Canonici secolarizzati, sieno, o no benefici ec-
clesiastici: se il curioso lettore desidera saperne di più, può
leggere il medesimo. Ma a che allegare altre autorità per la
comprova del mio assunto, quandochè il gran Canonista Lam-
bertini nella sua Opera *de Synodo Diocesana* rasserma, che i
Canonici della Chiesa Collegiata, non hanno obbligo d'asendere
agli ordini Sacri, secondo il tempo stabilito, e prescritto dal
Tridentino alli beneficiati? Adunque non può cadere più dubbio,
che la prebenda Canonica non sia beneficio Ecclesiastico.
Tuttociò si conferma dalla formola della investitura per i Canonici
cattolici rapportata da Antonio Mattei, *de nobilitate lib. I. Cap.
34. pag. 759.* colle parole che sieguono: *Et in signum usua-
ris possessionis Canonicatus, & praebende dicti Canonici, quemi-
dam denarium argenteum dedit: e lo stesso Autore parla dell'
assegnazione nel coro così, deditur ad coram dictis Beseis, po-
suit & installavit.* Il dotto Andrea Duchesne nella sua storia
riferisce, essersi data al Canonico novello l'investitura, ed il pos-
sesso della prebenda, mediante un pane, e un libro, che
gli si dava in mano. Nel Concilio Vituricese dell'anno 1584.
al rit. XII. Cap. III. alla sudetta investitura si aggiunse la
berretta, e l'almuzio, con queste parole: *Horas Canonicas di-
cturi cum tunica talari, super pelliceis mundis almutii pileis qua-
dratis utantur.* La forma di tale investitura praticata colli Ca-
nonici ci avvertisce, che la prebenda Canonica significata per
la traduzione del pane, e del denaro, altro non significava, che
la certa, e determinata rendita annuale, che doveva avere il
Canonico sopra le rendite de' beni della Chiesa. Come dunque
si può più dubitare, che la prebenda Canonica non sia bene-
ficio Ecclesiastico?

Prevedo quello, che si potrebbe opporre alle cose predette, cioè
a dire, che la Collegiata di Mola di Bari sotto il titolo di S.
Nicola non possa riputarsi tale, ma bensì una Chiesa recettizia,
giacchè alli Canonici suddetti si succede per anzianità, al pa-
ri delle Chiese recettizie. Ma un siffatto dubbio è stato tratta-
to, ed esaminato dal dotto Pitone nelle sue Discettazioni Ec-
clesiastiche, Discettazione 159. Egli nel num. 15. di detta Di-
scettazione così scrisse, rispondendo alle opposizioni del suo Con-
tradittore, che può molto bene darsi Collegiata, ed essere re-
cet-

cettizia . *Quia stat simul*, egli scrisse, *Ecclesiam esse Collegiatam & tamen esse receptitiam, recipiendo novos Clericos ad mensuram reddituum crescentium, vel decrescentium modo plures, & modo pauciores absque numero certo, & fixo Canonicatum, & absque ullo titulo Collativo, qui nunquam datur in Ecclesiis receptitiis. . . . Unde qualitas Collegialitatis non excludit qualitatem Ecclesie receptitiæ.*

Con ragione il lodato Autore affermò, che nelle Chiese Collegiate dar non si possa la provista de' Canonici, a titolo Collativo, essendo proprio dritto del Collegio d' avere la voce attiva, e passiva; onde se il Vescovo provveda i Canonici a titolo Collativo, egli è forse per il Beneficio Ecclesiastico, che fusse annesso al Canonicato; altrimenti ad esso lui appartenerebbe la sola conferma; ed il succedersi a' Canonici per via d'anzianità non repugna alla Chiesa Collegiata; imperciocchè lo statuto di succedersi per anzianità, induce la voce del Capitolo data preventivamente all'anziano *pro tempore*. Parmi sufficiente la dimostrazione da me fatta, che non pregiudichi alla Collegialità della Chiesa il succedersi ai Canonici per anzianità; quindi passo all' esame dell'altre cose, che mi si oppongono circa il mio assunto.

Con cui si dimostra, che la sudetta Chiesa di Mola di Bari, debbasi riputare Collegiata, non ostante che mancasse la Erezione.

Allorchè non si ravvisasse della cosa, di cui trattasi, la qualità, non è però, che una sì fatta qualità arguire non si possa dalle presunzioni, che sieno univoche, e non equivoche. Questa massima è stata anche ricevuta, ed adottata per le Chiese Collegiate, nelle quali mancando la fondazione, come manca alla nostra Chiesa, si ricorre alle pruove univoche. Quali sieno queste prove, si può desumere dal Cap. III. *de Probationibus*. Cap. *cum Ecclesia de causa possessionis, & proprietatis*, Cap. *significavit de appellationibus*, Cap. *Dilecta de excessibus Prælatorum*, Cap. *nobis de jure patronatus*.

Nel suddetto Cap. *Dilecta* Onorio III. di cui è la Decretale, afferma, che la Chiesa non potevasi riputare Collegiata, perchè i di lei Canonici *non consueverint proprium habere sigillum, nec sint unum corpus, ita quod Capitulum appellaretur*. La Glossa unisce su detta Decretale li segni della Chiesa Collegiata, colle parole che sieguono: *Item Collegium sive Universitas dicitur unum corpus, cujus Prælatas dicitur caput. Tale corpus potest habere sigillum, actorem, & arcam comunem*.

Il dotto Durande dalle suddette Decretali deduce i segni della Collegialità, così numerandoli: allorchè nella Chiesa vi sia il Capo, e le membra, vi siano l'assemblee Capitolari, convocate per un Capo al suono della campana: allorchè siavi un suggello comune, e la mensa comune, e sopra tutto quando dette Chiese facciano statuti, *quod est manifestum signum Collegiata*. Sopra qual segno Alessandro nel lib. IV. compose il consiglio 74.

Ma, tra tutti i pratici della Romana Curia, il Cardinal de Luca è stato quello, che ha esaminato, e discusso pienamente una sì fatta materia nei suoi discorsi ottavo, e nono *de Præminens*: egli avvedutamente esamina i segni equivoci, che son quelli, li quali possono praticarsi tanto dalle Chiese Collegiate, che recettizie, e di semplice comunità, quali sono le Congrega-

zioni . Tra li segni però esclusivi della Collegialità , egli rap-
 porta , che i Canonici della medesima non erano soliti recitare
 ogni giorno l'ufficio Divino , e l'ore canoniche , ne dire la
 messa conventuale , se non che nei giorni festivi . Addita il
 suddetto Autore , che l'Arca comune , il suggello , il Sindaco ,
 o sia Procuratore , le Congregazioni Capitolari , la celebrazione
 della Messa conventuale , sianò segni equivoci , come quelli ,
 che averli possono anche le Chiese Parrocchiali e recettizie .
 Viene il lodato Autore dopo ad avvertirci de' segni univoci , e
 scrive così nel citato discorso ottavo , al numero undecimo .
Satis urgebat præfinitus. numerus Canonorum , ejusdemque nu-
meri qualitas , ex frequentiori usu congrua Collegiatis , nec non
antiquus usus insignium , ac antiqua , & frequentes enunciatioe,
tam in Synodis ac aliis actibus Episcoporum , quam in literis A-
postolicis ; & quod magis est , observantia circa fixam reserva-
tionem Apostolicam , Archipresbyteratus qui tanquam prima Di-
gnitas per Sedem Apostolicam semper provideri consuevit .

Nel discorso 51. nell' istesso trattato de præminentiis ci avvertisce
 il lodato Autore , che non possa esservi segno più atto , ed ef-
 ficace per la presunta Collegialità , se nonchè l'osservanza , so-
 prattutto se siavi l'intercapedine della centenaria , con queste pa-
 role : *Qua concurrente de plano resultat probatio dicti privile-*
gii , quoniam Centenarius possessor allegare potest privilegium A-
postolicum , & quemcumque alium titulum de Mundo Meliorem ,
unde non indiget adminiculativa probatione deducta ex signis .
 Seguitando a scrivere ci avvertisce , che sieno molto efficaci le
 nunciative del proprio Vescovo : *ut sunt enunciatioe explicita*
Collegii præsertim ab Episcopis verisimiliter informatis de statu
sue Ecclesiæ , nec non nomen Canonorum , eorumque numerus
præfinitus , & Chorus cum stallis juxta ordinem antianitatis , &
consuetudo se congregandi , nec non Missa conventualis , & re-
citatio officiorum , ac ordinatio statutorum : ita videtur esse in cla-
ris ; nihil obstarè quod deficiant aliqua signa , nempe Arca , &
figillum , quoniam ista sunt quidem signa affirmativa , quæ pro-
sunt ad probationem quando adsunt , sed non sunt præcise neces-
saria , ut propterea eorum defectus excludat Collegialitatem .

Le quali cose tutte concorrono nel caso della nostra contesa ; im-
 perciocchè l'osservanza dello stato di detta Chiesa si rileva dal
 1610. tempo, in cui fu fatto l'anzidetto statuto , e vieppiù ri-
 levassi dal memoriale fatto precedentemente all' Arcivescovo di
 Bari (1) per la conferma dello statuto suddetto . L' Arcivescovo
 nel

(1) Fol. 68. Pro. 4. volum.

nel prestare il suo assenso, ne assegna per cagione, che già gli si era fatto costare la qualità Collegiata di detta Chiesa, e che perciò come tale, avea il dritto di fare statuti bensì coll' approvazione dell' Ordinario.

Vieppiù si conferma dal Giudizio di jattanza, attitato in detta Curia Arcivescovile nel 1610., e 1614. (1), il qual giudizio non fu relativo alla sola insigne, ma allo stato di detta Chiesa, siccome dagl'atti stessi ravvisasi, con cui fu decretato, che la medesima fosse mantenuta nello stato Collegiale, in cui ritrovavasi, con esser stato imposto perpetuo silenzio a contrarij. La provista dell' Arcipretura, ben due volte si attesta dal Vicario Capitolare di Bari, che si sia fatta dalla Curia Romana, l'una nel 1582., l'altra nel 1593., la terza nel 1672., rapportando, che nell'altre visite, si visitava detta Chiesa, come Collegiata (2): e non è questa una pruova la più convincente della Collegialità di detta Chiesa? Nè basta il dire, che la Curia Romana avesse provveduto anche le temporalità delle Cappellanie laicali. Imperciocchè non si può presumere l'attentato, se prima non si dimostri, e frattanto la presunzione è per la validità dell'atto, non per la diluibilità: al che si aggiunge, che essendosi da Roma provveduto un Canonicato di detta Chiesa, nella persona di Nicola Naccarello nel 1727. subito ivi suscitossi litigio (3), per la nullità di detta provista; onde lo stesso si sarebbe fatto per l'Arcipretura, se ella non fosse stata prima dignità della stessa Chiesa. Io per non ripetere i fatti rapportati nella dila loro esposizione, conchiudo questo capo con dire, che non si può dubitare dell'immemorabile osservanza circa la Collegialità della ridetta Chiesa, e che conseguentemente ella sola sia atta ad indurre la presunzione di questa sua qualità.

CAP.

(1). Fol. 49. ad 55. Prec. 2. Vol.

(2). Fol. 7. 1^a ter. proc. 2. Vol.

(3). Fol. 60. proc. 2. Vol.

C A P. VI. ed ultimo .

Con cui si dimostra la giustizia del suddetto Statuto .

SE dalle cose fino adesso allegate si può rilevare la Collegialità di detta Chiesa , da questa nasce la giustizia , e validità dell'anzidetto Statuto , essendo indubitato , che i corpi morali legittimi possono fare Statuti , purchè vi concorre la giusta causa . Dalle preci date all' Arcivescovo di Bari si ravvisa la giusta causa dello Statuto , per la tenuità delle rendite di essa Chiesa , per il numero di quelli , che si volevano ascrivere al servizio della stessa , onde stimossi farlene una restrizione tra tutti quelli Preti , li quali erano esistenti nell' atto dello stesso Statuto , dividendosi egualmente tra essi loro le prebende . Qui mi si oppone la nullità dello statuto , facendosi una Chiesa recettizia numerata da innumerata , che ella era , senza distinguersi le varie speci di Chiesa recettizia , poicchè nelle Chiese recettizie , o siano di qualità patrimoniale , e Civica , molto bene per giusta causa può farsi la restrizione : e all' incontro con difficoltà ella si può praticare nelle Chiese di Patronato dell'Università , per avere tutti i Cittadini la voce passiva , allora quando si ascrivono a simili Chiese . Il lodato Cardinal de Luca peritissimo di tale materia , tratta questo articolo nel suo discorso 19. dottamente , *de Canonicis & Capitulo* , di cui è opportuno , che io trascriva le parole . *Licet enim , ut scripsit , illi qui habent Civicam , seu patrimonialem qualitatem , atque requisita , dicantur habere aliquod jus , ita ut non sit admissio mere voluntaria . . . atamen istud jus considerabile videtur ad effectum , ut non concurrente justa causa , non possit Civibus , præscriptas qualitates habentibus , denegari receptio , seu admissio ad servitium , & massam , stante qualitate Ecclesiæ receptitæ , & nonnumerata . . . verum inter justas causas , illa potissima esse videtur , indiscreta encrescentia numeri , seu decrescencia emolumentorum .*

E soggiunge il lodato Autore , per vieppiù dimostrare la giustizia del suo Cliente , queste parole , che sono in tutto uniformi al caso della presente contesa al numero 14. : *facilius vero observabam ista procedere in hac facti specie , non solum quia totum gestum erat cum auctoritate Episcopi , atque accedebat longissima observatio triginta annorum & ultra . Sed Clarius quod illi qui*
re-

reclamabant, non erant in rerum natura de tempore, quo hujusmodi numeri praefinitio facta fuit; ideoque dicebam quod conqueri non poterant, ut illis tolleretur jus jam acquisitum, cum de tempore quo recipi ad servitium petierunt, ac obrinuerunt. Ecclesia jam constituta esset in hoc statu recto eis cognito, & consequenter quod cum hac lege quasi contraxisse viderentur acceptando admissionem ab ipso Capitulo in hoc statu numerato, jam constituto. Tratta il lodato Autore nuovamente il detto articolo nel suo discorso 21. sù l'istesso assunto della Chiesa innumerata fatta numerata, in cui sciogliendo gl' equivoci dei Contradittorj così distingue la questione. Tum etiam, egli scrisse nel numero undecimo di questo discorso, qui aliud est agere in concursu civium, ac exterorum non habentium qualitates Civ. debent unus alteri preferri. . . aliud vero est an adsit necessitas in genere recipiendi in Collegium quoscunque ingredi volentes, ex sola Civica qualitate absque illa necessitate, que refulsat a praefinitione numeri, quem impleri oportet.

Le quali cose concorrono tutte nel caso della nostra contestazione per la validità dello Statuto. Imperciocchè egli fu fatto coll' autorità del Vescovo, e per giusta causa, e tra tutti coloro, che nell'atto dello stesso Statuto, erano Preti della Chiesa, con essersi fatta la divisione egualmente tra essi loro, ed ancorchè detta Chiesa si volesse riputare non Collegiata, ma recettizia, non impedisce tal qualità di farsi la restrizione per giusta causa. Imperciocchè come avvertì il lodato Autore, altra è la qualità Civica, per non esser ammesso se non che il Concittadino: altro il doverli ammettere un certo numero de' medesimi, che abbiano tal qualità, o se non tutti, che si ascrivono per detta qualità alla Chiesa, dovessero partecipare della dilei Massa.

Il dubbio, replico io a dire, potrebbe nascere da altra specie di Chiesa recettizia, e propriamente di quelle, che furono introdotte da chi furono introdotti gli anniversarj perpetui, e le fondazioni di detti anniversarj, e delle messe perpetue, per cui si lasciavano alle Chiese anche beni stabili, il che seguì verso il Secolo XV. e XVI. . Siccome tali legati si riputavano elemosine, a cui vengono chiamati i Preti dell' istessa Parocchia, ove avea il domicilio il Testatore; perciò fu stabilito, che tutti questi delle rendite di detti beni partecipassero: e tale è l'ultima specie delle Chiese recettizie, nelle quali vi dee concorrere una più che giusta, ed evidente causa per potersi fare la restrizione. Ma si è pensato anche sù ciò la cautela colla clausola di farsi i legati non alla Chiesa semplicemente, ma bensì al Capitolo, e Clero per escludere i Parzionarj, e Mansiona-

narij, siccome sono i legati fatti alla nostra Chiesa, che dalli documenti esibiti si ravvisa essere stati fatti al Capitolo, e Clero. Mi rimane soltanto parlare brevemente circa la pretensione di detti Canonici, per escludere dal lor Collegio i suddetti Preti semplici, non ostante che eglino siano stati ammessi da tempo immemorabile al suffragio. La risoluzione del dubbio a favore de' Canonici si ravvisa da se stesso; imperciocchè formato il Collegio de' Canonici, loro si è acquistato il dritto nativo a formare privatamente il Collegio, escludendone tutti gl'altri, che non abbiano tal qualità, senz'acchè l'ammissione de' semplici Preti, per qualunque intercapedine di tempo voluta, e permessa da' Canonici, possa detto d'loro dritto pregiudicare, e ledere: essendo ciò un atto facultativo, che non può contener titolo induttivo della prescrizione nella mancanza dei due requisiti, cioè della proibizione, e della acquiescenza suffeuita. Con ciò dò fine a questa mia scrittura, della di cui lunghezza mi potrà scusare il paziente lettore, attribuendola alla necessità della Causa, non già ad un vano mio desiderio di voler comparire dotto nella materia Ecclesiastica.

Napoli 20. Maggio 1790.

Giuseppe Toscano.

VA1
1546905